



Notaio

REPERTORIO N. 4024

RACCOLTA N. 2929

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di giugno. In Bari, Piazza Umberto I n. 1, presso il Palazzo Ateneo, ove richiesto, alle ore 19,42.

Io sottoscritto Prof. Marco TATARANO, Notaio in Bari, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari,

ho assistito

elevandone il presente verbale, all'assemblea della "TECNOPO-LIS PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA" con unico socio, ovvero in forma abbreviata "TECNOPOLIS PST S.C. A R.L." con unico socio, con sede a Valenzano (Bari), Strada Provinciale per Casamassima km. 3, capitale sociale Euro 20.000,00 interamente versato, iscritta al n. 514064 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Bari, numero di codice fiscale, partita IVA ed iscrizione presso l'Ufficio del Registro Imprese di Bari 06848450729, soggetta ad attività di direzione e coordinamento della "UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO" con sede a Bari, Piazza Umberto I n. 1, codice fiscale 80002170720, riunita per oggi nel luogo ed alle ore di cui sopra per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- Modifica degli artt. 3, 4 e 30 dello statuto sociale;
- Delibere inerenti e conseguenti.

E' presente

- Prof. SOMMA Ernesto, nato a Potenza il 16 giugno 1966 e domiciliato per la carica a Valenzano, ove sopra, Amministratore Unico della società.

Certo io Notaio dell'identità personale del comparente, il quale, ai sensi di legge e statuto, assume la presidenza dell'assemblea e quindi

dichiara:

- che è presente l'intero capitale sociale nella persona dell'unico socio "UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO", come sopra generalizzato, titolare di una quota di partecipazione di nominali Euro 20.000,00 (ventimila/00), in persona del Magnifico Rettore e legale rappresentante Prof. URICCHIO Antonio Felice, nato a Bitonto (Bari) il 10 luglio 1961;
- che è presente esso Amministratore Unico;
- che è assente giustificato il Sindaco Unico e revisore legale dei conti Dott. LAPECORELLA Piergiuseppe, nato a Bari il 16 giugno 1964;
- che nessuno si è opposto né si oppone alla trattazione di quanto all'ordine del giorno,

accertata

l'identità e la legittimazione dei presenti,

dichiara

validamente costituita la presente assemblea ai sensi di leg-

Registrato a Bari l
il 20/06/2017
al n. 19105 1T

ge e statuto, idonea a discutere e deliberare su quanto al-

l'ordine del giorno ed invita me notaio a redigerne verbale
Prende la parola il Presidente, il quale illustra le ragioni che rendono opportuno provvedere alla modifica dell'art. 3, dell'art. 4, e dell'art. 30 dello statuto sociale, soffermandosi sulle singole modifiche proposte, precisando che le stesse non rientrano tra quelle di cui all'art. 7, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, col voto favorevole dell'unico socio, espresso per alzata di mano,

delibera

a) di modificare nel senso proposto dal Presidente l'art. 3 dello statuto sociale, il quale assumerà pertanto il seguente tenore letterale:

"3 - Attività sociale

La società ha per oggetto attività con finalità pubblicistiche, a carattere non commerciale, né industriale, attraverso il sostegno specialistico alla cosiddetta Terza Missione delle Università e in particolare del socio Università degli Studi di Bari Aldo Moro. A tale scopo, saranno posti in essere, a titolo esemplificativo, attività di progettazione e realizzazione di progetto e/o programmi di supporto alla creazione di impresa endogena, di spin off universitari; la valorizzazione di spazi e servizi del Parco Scientifico e Tecnologico, anche in sinergia con i Centri di Competenza, i Distretti Tecnologici e gli organismi associativi partecipati dalle Università; la promozione dei processi di innovazione e trasferimento tecnologico verso la Pubblica Amministrazione e il sistema delle imprese con la finalità di valorizzare e trasferire i risultati della ricerca pubblica.

Nel perseguimento dell'oggetto sociale, la società si propone quanto di seguito elencato a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- lo svolgimento di campagne di sensibilizzazione e promozione del "fare impresa";
- il "front office" di prima informazione ed accompagnamento alla redazione di studi di fattibilità e di business plan;
- la ricerca di opportunità di finanziamento pubblico e privato e accompagnamento al capitale di rischio;
- l'affiancamento manageriale nella fase di avvio e di start up;
- l'organizzazione di azioni di promozione collettiva, vetrina permanente e club delle imprese del Parco;
- la progettazione e realizzazione di attività di cooperazione internazionale in tema di creazione di impresa, creazione di incubatori universitari e Parchi Scientifici e Tecnologici;
- le azioni di attrazione di imprese ad alta tecnologia e dei relativi investimenti, con particolare attenzione alle opportunità occupazionali per i laureati;

- la progettazione e realizzazione di azioni di progettazio-

ne cooperativa interistituzionale e multilivello;

- le attività di assistenza alla individuazione e trasferimento di buone pratiche;

- le azioni di promozione collettiva e costruzione di un'immagine del Parco Scientifico e Tecnologico di Bari, in accordo con altre strutture di ricerca;

- l'attività di management della infrastruttura e degli impianti tecnologici e speciali, degli spazi e dei servizi standard e specialistici a supporto di imprese ad alta tecnologia ovvero degli spin off e delle iniziative in tema di creazione d'impresa, sempre nello spirito di valorizzare risultati di ricerca prodotti dalle istituzioni pubbliche;

- la creazione e conduzione di servizi di logistica attrezzata ad interesse di iniziative didattiche e congressuali da promuovere e rivolgere a soggetti interni/esterni al PST ma anche ad enti di ricerca così come alle stesse articolazioni organizzative dell'Università di Bari;

- l'analisi sistematica delle esigenze delle imprese, il loro trasferimento alle strutture universitarie coinvolgibili, la ricerca di finanziamenti, gli studi di fattibilità e l'accompagnamento nella realizzazione;

- il sostegno all'acquisizione dei fabbisogni formativi ed alla progettazione e realizzazione di percorsi di qualificazione superiore in stretto coordinamento con le esigenze delle imprese;

- l'attività di front desk verso le imprese per la raccolta e l'analisi della domanda di innovazione;

- l'individuazione dei percorsi di valorizzazione dei risultati di ricerca a fini industriali;

- l'accompagnamento al trasferimento tecnologico e valorizzazione della proprietà intellettuale;

- l'assistenza alla formulazione di accordi di commercializzazione;

- la promozione, organizzazione e gestione di eventi di incontro fra domanda e offerta di innovazione;

- il sostegno all'Università di Bari nell'acquisizione della domanda formativa riveniente dal territorio e nella progettazione e realizzazione di percorsi di qualificazione superiore in stretto coordinamento con le esigenze delle imprese.

Al solo fine del conseguimento dell'attività sociale, e nei limiti della stessa, la società potrà compiere e porre in essere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari che l'organo amministrativo riterrà utili e opportune ivi compresa la assunzione di partecipazioni in altre società o imprese o la costituzione di altre società aventi oggetto simile, affine o connesso al proprio, il tutto nel rispetto della vigente normativa.

Tutte le attività di cui all'oggetto sociale dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge

vigenti.

La società non può sottoscrivere proprie partecipazioni, nonché concedere prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote della società.",

b) di modificare nel senso proposto dal Presidente l'art. 4 dello statuto sociale, il quale assumerà pertanto il seguente tenore letterale:

"4 - Requisiti dei Soci

I Soci devono appartenere ad una delle seguenti categorie di soggetti:

a. Enti pubblici, e così anche Enti pubblici territoriali, ovvero articolazioni operative degli stessi, quali, a mero titolo esemplificativo, gli enti fieristici, le associazioni e consorzi pubblici;

b. Università degli Studi, Politecnici ed altre Istituzioni Universitarie in seguito indicati riassuntivamente "Università", Enti Pubblici di ricerca, sia italiani sia stranieri;

c. fondazioni o associazioni private con finalità scientifiche e culturali, di notevole rilevanza;

d. enti privati, società di capitali, società mutualistiche, consorzi, associazioni di imprese, associazioni di categoria che condividano esplicitamente la finalità non commerciale della società e la sua mission;

e. Ordini e Collegi di esercenti libere professioni.

Per ottenere il riconoscimento della qualità di socio, il soggetto, che abbia sottoscritto o comunque acquisito una quota sociale, deve produrre alla Società documentazione idonea a provare la sua appartenenza ad una delle suddette categorie; spetta alla Assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo, che dovrà verificare la documentazione prodotta, disporre l'ammissione del nuovo socio.

L'organo amministrativo provvederà ad ogni conseguente adempimento come per legge.";

c) di modificare nel senso proposto dal Presidente l'art. 30 dello statuto sociale, il quale assumerà pertanto il seguente tenore letterale:

"30 - Varie

La nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale nei casi consentiti dalla normativa vigente, è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo.

I diritti di nomina di componenti degli organi di amministrazione e di controllo previsti dal presente statuto non possono essere esercitati in contrasto con quanto previsto dal comb. disp. L. 12 luglio 2011, n. 120, e D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.";

d) di approvare lo statuto sociale come sopra modificato,

che viene dal Presidente consegnato a me notaio e che, composto di numero 30 (trenta) articoli, firmato dal comparente e da me Notaio, al presente atto si allega sotto la lettera "A";

e) di demandare all'organo amministrativo l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per l'esecuzione della sopra presa delibera, con facoltà di apportare eventuali rettifiche modificative che fossero richieste dalle competenti Autorità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 20,00.

Le spese del presente atto, dipendenti e consequenziali, sono a carico della società.

Con riferimento all'informativa ricevuta ai sensi dell'art. 13, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il comparente presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati, in ispecie di quelli sensibili di cui agli artt. 4, c. 1, lett. d), e 26, D.lgs. cit.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato statuto, fatta eccezione per quanto del medesimo ho come sopra dato lettura.

Richiesto io Notaio ho ricevuto e fatto questo atto da me diretto dal principio alla fine.

Dell'atto stesso ho dato lettura al comparente il quale a mia interpellanza dichiara di essere lo scritto conforme alla sua volontà ed a verità e lo approva e sottoscrive e firma con me Notaio, essendo le ore 20,05.

Consta di due fogli ed è scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno complessivamente su cinque facciate.

F.TO: ERNESTO SOMMA - MARCO TATARANO, Notaio (vi è il sigillo)

Allegato "A" al n. 2929 di Raccolta

STATUTO

1 - Denominazione

È costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata "Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico - Società Consortile a Responsabilità Limitata", ovvero in forma abbreviata "**Tecnopolis PST s.c. a r.l.**"
In tutti gli atti, le fatture o altri documenti della società, la denominazione sociale dovrà essere integrata con l'indicazione del capitale sociale precisando la parte liberata.

2 - Sede

La società ha sede legale in Valenzano.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo di Amministrazione, che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

La sede sociale può essere trasferita in altri Comuni in Italia o all'estero con delibera dell'assemblea dei soci.

Potranno essere istituiti e soppressi, sia in Italia che all'estero filiali, succursali, agenzie e uffici di rappresentanza con decisione dell'Organo di Amministrazione.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

3 - Attività sociale

La società ha per oggetto attività con finalità pubblicistiche, a carattere non commerciale, né industriale, attraverso il sostegno specialistico alla cosiddetta Terza Missione delle Università e in particolare del socio Università degli Studi di Bari Aldo Moro. A tale scopo, saranno posti in essere, a titolo esemplificativo, attività di progettazione e realizzazione di progetto e/o programmi di supporto alla creazione di impresa endogena, di spin off universitari; la valorizzazione di spazi e servizi del Parco Scientifico e Tecnologico, anche in sinergia con i Centri di Competenza, i Distretti Tecnologici e gli organismi associativi partecipati dalle Università; la promozione dei processi di innovazione e trasferimento tecnologico verso la Pubblica Amministrazione e il sistema delle imprese con la finalità di valorizzare e trasferire i risultati della ricerca pubblica.

Nel perseguimento dell'oggetto sociale, la società si propone quanto di seguito elencato a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- lo svolgimento di campagne di sensibilizzazione e promozione del "fare impresa";
- il "front office" di prima informazione ed accompagnamento alla redazione di studi di fattibilità e di business plan;
- la ricerca di opportunità di finanziamento pubblico e

privato e accompagnamento al capitale di rischio;

- l'affiancamento manageriale nella fase di avvio e di start up;
- l'organizzazione di azioni di promozione collettiva, vetrina permanente e club delle imprese del Parco;
- la progettazione e realizzazione di attività di cooperazione internazionale in tema di creazione di impresa, creazione di incubatori universitari e Parchi Scientifici e Tecnologici;
- le azioni di attrazione di imprese ad alta tecnologia e dei relativi investimenti, con particolare attenzione alle opportunità occupazionali per i laureati;
- la progettazione e realizzazione di azioni di progettazione cooperativa interistituzionale e multilivello;
- le attività di assistenza alla individuazione e trasferimento di buone pratiche;
- le azioni di promozione collettiva e costruzione di un'immagine del Parco Scientifico e Tecnologico di Bari, in accordo con altre strutture di ricerca;
- l'attività di management della infrastruttura e degli impianti tecnologici e speciali, degli spazi e dei servizi standard e specialistici a supporto di imprese ad alta tecnologia ovvero degli spin off e delle iniziative in tema di creazione d'impresa, sempre nello spirito di valorizzare risultati di ricerca prodotti dalle istituzioni pubbliche;
- la creazione e conduzione di servizi di logistica attrezzata ad interesse di iniziative didattiche e congressuali da promuovere e rivolgere a soggetti interni/esterni al PST ma anche ad enti di ricerca così come alle stesse articolazioni organizzative dell'Università di Bari;
- l'analisi sistematica delle esigenze delle imprese, il loro trasferimento alle strutture universitarie coinvolgibili, la ricerca di finanziamenti, gli studi di fattibilità e l'accompagnamento nella realizzazione;
- il sostegno all'acquisizione dei fabbisogni formativi ed alla progettazione e realizzazione di percorsi di qualificazione superiore in stretto coordinamento con le esigenze delle imprese;
- l'attività di front desk verso le imprese per la raccolta e l'analisi della domanda di innovazione;
- l'individuazione dei percorsi di valorizzazione dei risultati di ricerca a fini industriali;
- l'accompagnamento al trasferimento tecnologico e valorizzazione della proprietà intellettuale;
- l'assistenza alla formulazione di accordi di commercializzazione;
- la promozione, organizzazione e gestione di eventi di incontro fra domanda e offerta di innovazione;
- il sostegno all'Università di Bari nell'acquisizione della

domanda formativa riveniente dal territorio e nella progettazione e realizzazione di percorsi di qualificazione superiore in stretto coordinamento con le esigenze delle imprese.

Al solo fine del conseguimento dell'attività sociale, e nei limiti della stessa, la società potrà compiere e porre in essere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari che l'organo amministrativo riterrà utili e opportune ivi compresa la assunzione di partecipazioni in altre società o imprese o la costituzione di altre società aventi oggetto simile, affine o connesso al proprio, il tutto nel rispetto della vigente normativa.

Tutte le attività di cui all'oggetto sociale dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

La società non può sottoscrivere proprie partecipazioni, nonché concedere prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote della società.

4 - Requisiti dei Soci

I Soci devono appartenere ad una delle seguenti categorie di soggetti:

a. Enti pubblici, e così anche Enti pubblici territoriali, ovvero articolazioni operative degli stessi, quali, a mero titolo esemplificativo, gli enti fieristici, le associazioni e consorzi pubblici;

b. Università degli Studi, Politecnici ed altre Istituzioni Universitarie in seguito indicati riassuntivamente "Università", Enti Pubblici di ricerca, sia italiani sia stranieri;

c. fondazioni o associazioni private con finalità scientifiche e culturali, di notevole rilevanza;

d. enti privati, società di capitali, società mutualistiche, consorzi, associazioni di imprese, associazioni di categoria che condividano esplicitamente la finalità non commerciale della società e la sua mission;

e. Ordini e Collegi di esercenti libere professioni.

Per ottenere il riconoscimento della qualità di socio, il soggetto, che abbia sottoscritto o comunque acquisito una quota sociale, deve produrre alla Società documentazione idonea a provare la sua appartenenza ad una delle suddette categorie; spetta alla Assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo, che dovrà verificare la documentazione prodotta, disporre l'ammissione del nuovo socio.

L'organo amministrativo provvederà ad ogni conseguente adempimento come per legge.

5 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con decisione dell'assemblea dei soci. La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi

di una delle cause previste dall'art. 2484 del codice civile e per ogni altra causa prevista dalla legge.

6 - Capitale

Il capitale sociale è fissato in Euro VENTIMILA/00 ed è costituito partecipazioni aventi di un valore minimo di Euro 100,00 (Euro cento/00) ciascuna; le stesse non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento.

La partecipazione dei privati al capitale sociale deve essere complessivamente inferiore al 50% (cinquanta per cento).

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Il socio unico diventa responsabile illimitatamente nei casi di insolvenza della società quando non ha versato l'intero ammontare dei conferimenti o fino a quando non sia attuata la pubblicità prescritta dall'art.2470 del codice civile.

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti proporzionali eseguiti in denaro, con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società, con apporti in natura di crediti e beni.

Possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 2464, 6° comma, codice civile.

L'acquisto da parte della società di beni o di crediti dei soci o degli amministratori per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale nei due anni dall'iscrizione della società nel Registro delle imprese deve essere autorizzato dall'assemblea dei soci. L'alienante deve presentare una relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società.

In caso di violazione gli amministratori e l'alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla società, ai soci ed ai terzi.

Sono esclusi gli acquisti rientranti nelle operazioni correnti effettuati a valori normali.

7 - Diritti speciali

Al socio Università degli Studi di Bari spetta, ai sensi dell'art. 2468 del codice civile, il diritto di far nominare la maggioranza degli amministratori in carica, nonché, in caso di organo di controllo collegiale, un componente effettivo, con funzione di Presidente, e un componente supplente del collegio sindacale. Tale diritto è intrasmissibile in caso di trasferimento della partecipazione.

8 - Titoli di debito

L'emissione di titoli di debito è deliberata dalla assemblea dei soci, con verbale redatto da un notaio.

Per tutto quanto non previsto, si richiama espressamente la

disposizione dell'art. 2483 del codice civile.

9 - Variazioni del capitale / recesso

Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro, spetta ai soci il diritto di sottoscrizione in proporzione alla partecipazione posseduta, da esercitare entro sessanta giorni dal deposito della iscrizione della delibera di aumento di capitale nel registro delle imprese.

L'offerta di opzione deve essere depositata nel Registro delle Imprese.

Nel caso di rinuncia al diritto di opzione, lo stesso si consolida in capo a coloro che intendono esercitare tale diritto in proporzione alla partecipazione originariamente detenuta.

Con eccezione delle ipotesi previste dall'art. 2482-ter codice civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, previa deliberazione dell'assemblea; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del codice civile e la deliberazione di aumento di capitale determina il sovrapprezzo che deve essere versato dai terzi sottoscrittori.

Il diritto di recesso compete al socio in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'organo amministrativo entro trenta giorni dal giorno in cui:

- sia stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- il socio recedente abbia ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- il socio recedente sia comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.

Gli amministratori dovranno provvedere ad ogni conseguente adempimento e formalità, anche pubblicitaria, come per legge.

Il recesso avrà effetto nei confronti della società dal giorno di ricezione della comunicazione presso la sede sociale.

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, c.c. nei limiti della compatibilità e comunque di quanto disposto dalle inderogabili norme di legge vigenti in materia.

10 - Esclusione

Se il socio non esegue il pagamento della quota o dei

contributi nei termini prescritti, gli amministratori possono diffidare il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.

Decorso inutilmente questo termine, il Consiglio di Amministrazione può deliberare di proporre all'Assemblea l'esclusione del Socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il valore della quota sarà determinato in proporzione del solo capitale sociale esistente secondo l'ultimo bilancio di esercizio approvato al momento della deliberazione di esclusione.

11 - Versamenti e finanziamenti dei soci

I soci, d'accordo con gli Amministratori, possono eseguire a favore della società versamenti nei casi e nelle forme consentiti dalle inderogabili norme di legge vigenti in materia.

12 - Trasferimento delle partecipazioni

Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte la partecipazione o il diritto di sottoscrizione, dovrà offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le relative condizioni con lettera raccomandata indirizzata alla società e agli altri soci.

In ogni caso, qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione nei termini previsti, e non accetti la proposta di acquisto alternativa alla prelazione, il trasferimento delle partecipazioni o dei diritti di opzione sarà sottoposto al gradimento dell'assemblea. Il gradimento potrà essere negato solo quando l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria, o per condizioni oggettive o per l'attività svolta, tali che il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggere con gli interessi della società; l'assemblea dovrà esprimere il proprio parere in ordine al gradimento entro il termine di trenta giorni da quelli previsti per la scadenza dell'esercizio del diritto di prelazione.

Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio giuridico, anche a titolo gratuito, quali: vendita, vendita in blocco, donazione, permuta, conferimento in società, fusione, scissione o liquidazione delle società partecipanti, in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta, tramite la cessione della partecipazione di controllo nelle società partecipanti, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti quali pegni, usufrutto od altro, sulle quote o diritti di opzione.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono darne comunicazione all'offerente e per conoscenza agli altri soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento

dell'offerta.

Se alcuni soci rinunciano al diritto di prelazione questo si accresce a favore degli altri soci in proporzione delle loro quote di partecipazione.

Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, il socio non ritenga di offrire la stessa prestazione offerta dal terzo, egli avrà comunque diritto di acquistare le quote o i diritti di opzione oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito dall'organo arbitrale previsto dal presente statuto, che assumerà in tal caso anche la veste e le funzioni di organo arbitratore. L'arbitro dovrà pronunciare le proprie decisioni entro 60 (sessanta) giorni dal conferimento dell'incarico e comunicarne senza indugio le risultanze. Ove la stima risulti di gradimento, i soci che hanno comunicato di voler esercitare la prelazione dovranno comunicare al socio offerente la propria accettazione entro cinque giorni successivi alla notifica della decisione arbitrale. Nello stesso termine dovrà essere comunicata la rinuncia che si intenderà tacita trascorsi quindici giorni dalla notifica della decisione. Decorsi infruttuosamente tali termini, il socio potrà liberamente trasferire le quote o i diritti d'opzione, o parte di essi, alle condizioni originariamente stabilite e comunicate agli altri soci per l'esercizio del diritto di prelazione.

L'organo arbitrale dovrà, nella propria valutazione, tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, delle plusvalenze latenti, dei valori immateriali, della redditività, della posizione nel mercato, del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore delle quote o dei diritti di opzione. Egli dovrà, inoltre, tener conto del premio di maggioranza in caso di cessione del pacchetto di maggioranza ovvero di cessione congiunta di più pacchetti di minoranza tali da raggiungere la maggioranza del capitale sociale. I soci aventi diritto di prelazione possono rinunciare all'acquisto al prezzo determinato dall'organo arbitrale, dandone comunicazione all'offerente entro i quindici giorni successivi alla comunicazione dell'organo arbitrale. In questo caso le spese di valutazione saranno a carico esclusivo dei rinuncianti e il socio offerente è libero di trasferire le quote, o i diritti di opzione, alle condizioni indicate nell'offerta.

Tuttavia se il socio offerente non trasferisce le quote o i diritti di opzione entro due mesi dal momento in cui è divenuto libero di effettuare il trasferimento al terzo, egli, in caso di trasferimento successivo, deve nuovamente offrirle in opzione agli altri soci.

Qualora le quote fossero oggetto di espropriazione forzata,

il diritto di prelazione dovrà essere esercitato entro dieci giorni dall'aggiudicazione, in ipotesi graduata per successione, dai soci, da un terzo designato dai soci che offrano lo stesso prezzo.

Le quote o i diritti di opzione pervenuti in proprietà o altro diritto reale per successione legittima o testamentaria, dovranno essere offerti in prelazione agli altri soci al prezzo stabilito e secondo la modalità previste dai commi del presente articolo, relativi alle valutazioni delle quote.

Tutte le comunicazioni previste in questo articolo devono essere fatte in forma scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

13 - Vincoli sulle quote

Le quote possono formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro.

Le prescrizioni dell'art. 12 (trasferimento delle partecipazioni) non si applicano in caso di escussione del pegno.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni previste dall'art. 2352 del codice civile.

L'organo amministrativo deve provvedere ad ogni conseguente adempimento come per legge.

14 - Assemblea dei soci

Le decisioni dei soci vengono assunte mediante deliberazioni assembleari.

Sono di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci: l'approvazione del bilancio, la destinazione del risultato utile di esercizio, la copertura delle perdite, la nomina e la revoca dell'organo amministrativo, la nomina e la revoca dell'organo di controllo, le delibere per l'azione di responsabilità dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, l'autorizzazione all'organo di amministrazione ad eseguire le delibere che devono essere sottoposte al parere dell'assemblea e in genere tutte le decisioni che modificano lo statuto.

I componenti degli organi amministrativi e di controllo devono possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e non deve sussistere a loro carico alcuna causa di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza.

È espressamente previsto il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Sono riservati all'approvazione dell'assemblea dei soci le operazioni e gli atti di amministrazione straordinaria e di alta gestione in appresso indicati:

- A) la determinazione delle strategie e delle politiche generali di gestione e di sviluppo della Società;
- B) la determinazione delle politiche industriali, di *marketing* e di comunicazione della Società e di gestione

delle risorse umane;

- C) la stipula di accordi con operatori del settore, altre aziende o gruppi, nazionali ed internazionali, di rilevanza strategica eccedenti la normale operatività;

- D) l'approvazione del *budget* annuale, dei documenti programmatici ultrannuali e l'approvazione dei relativi scostamenti ed aggiornamenti;

- E) qualsiasi attività che comporti l'assunzione di impegni e/o obbligazioni per importi annuali superiori a quelli previsti dal *budget*;

- F) la determinazione dei compensi o indennità dei componenti degli organi sociali e del direttore generale nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente in materia. È espressamente previsto il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali. È inoltre fatto divieto di corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'art. 2125 c.c.;

- G) la costituzione di società e l'acquisto o vendita di partecipazioni, il tutto nei limiti e con le modalità di cui alla normativa vigente in materia;

- H) la chiusura di rami di attività; la vendita, permuta, costituzione in pegno, l'iscrizione di ipoteca o altri vincoli di qualsiasi tipo aventi ad oggetto i beni immobili della società e le grandi attrezzature.

L'assemblea dei soci delibera inoltre sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

15 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico anche fuori dalla sede della società, purché in Italia, con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata, purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se

la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto sociale.

L'organo amministrativo deve convocare senza indugio l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale per deliberare gli argomenti proposti da trattare.

16 - Partecipazione all'assemblea

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. L'intervento in assemblea può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione e il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario che dovrà essere restituito alla società almeno tre giorni prima della data dell'assemblea. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea da chi non sia amministratore, sindaco o dipendente della società o delle società controllate.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea.

I patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in assemblea.

17 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico o, in caso di sua assenza o di impedimento, da persona eletta dall'assemblea.

Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'assemblea. Il verbale dell'assemblea dei soci che comporta modifica dello statuto sociale deve essere redatto da un notaio.

Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

18 - Deliberazioni delle assemblee

L'assemblea dei soci è regolarmente costituita in prima ed in seconda convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, fatta eccezione per le deliberazioni per le quali si applicano i *quorum* previsti dall'art. 2479-bis del codice civile.

Per le delibere comportanti variazioni dei diritti individuali è richiesto il consenso da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, nonché del socio titolare del particolare diritto. Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

19 - Organo di amministrazione

La società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico, cui spetta il potere di rappresentanza legale della società verso terzi e in giudizio.

Ove consentito dalla normativa tempo per tempo vigente, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, nel qual caso la scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011, n. 120, e si applicano le disposizioni del presente statuto espressamente riferite al Consiglio di Amministrazione ed ai suoi componenti.

In tal caso l'assemblea nomina all'interno del Consiglio di Amministrazione il Presidente, nonché, un Vice Presidente, la cui carica viene attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza od impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Le disposizioni del presente statuto ove si fa riferimento al Consiglio di Amministrazione devono intendersi applicabili nei soli casi in cui la nomina dell'organo collegiale sia consentita dalla normativa tempo per tempo vigente nonché, nei limiti della compatibilità, all'ipotesi in cui sia stato nominato un Amministratore Unico nel rispetto delle norme di legge.

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi sociali, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rinominabili consecutivamente per una sola volta.

20 - Decadenza del Consiglio

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli amministratori rimasti provvedono alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea dei soci che provvederà alla sostituzione definitiva. Gli amministratori nominati dall'assemblea dei soci durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

21 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo

indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno tre giorni prima. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata, purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

L'amministratore in conflitto di interessi deve darne notizia agli altri amministratori e deve astenersi se ha poteri di delega.

Le decisioni vengono assunte collegialmente e a maggioranza.

22 - Poteri dell'Organo di Amministrazione.

Gli amministratori hanno la responsabilità della gestione ordinaria della società e sono investiti dei più ampi poteri, essendo ad essi demandato di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'assemblea dei soci.

Nei limiti di cui sopra, in ipotesi di Consiglio di Amministrazione, alcuni degli stessi poteri possono essere delegati ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie inserite all'ordine del giorno vengano fornite a tutti consiglieri.

Sono di competenza dell'Organo di Amministrazione la redazione e approvazione della bozza del bilancio e la redazione dei progetti di fusione e di scissione.

Sono di competenza dell'Organo di Amministrazione gli atti di ordinaria amministrazione, a titolo esemplificativo:

- acquistare, vendere, permutare servizi, macchinari, impianti, utensili, prodotti, convenirne il prezzo, esigerlo ed accordare more al pagamento con o senza garanzia, stipulare gli atti occorrenti;
- nominare rappresentanti, fissando le clausole tutte dei

relativi contratti; assumere e licenziare personale operaio, impiegatizio e dirigenziale, fissando le clausole tutte dei relativi contratti;

- concordare linee di credito; stipulare prestiti a medio e/o lungo termine; prestare alle società partecipate avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia anche reale, effettuare versamenti e finanziamenti alle stesse in qualsiasi forma;

- esigere crediti; emettere tratte su clienti o debitori in genere, esigere, girare, scontare effetti bancari, assegni di conto corrente postale, vaglia postali, buoni, fedeli di credito, cambiali ed ogni altro effetto di commercio emesso a favore della società rilasciando valida quietanza di scarico, e in caso di mancato pagamento elevare i relativi protesti; esigere da qualsiasi Tesoreria o Cassa pubblica o privata buoni e mandati, e quietanzarli;

- rappresentare la Società avanti qualsiasi autorità e amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, presso il Servizio Riscossione Tributi e gli Enti Pubblici, presso gli Uffici di Igiene, i Vigili del Fuoco, le Aziende Sanitarie Locali; mantenere i contatti ufficiali con la stampa e con le istituzioni esterne e coordinare i relativi interventi;

- rappresentare la Società in giudizio, sia come attore sia come convenuto, avanti qualsiasi Autorità Giudiziaria o Amministrativa, civile o militare, di ogni ordine e grado, compresa la Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato anche per giudizio di revocazione, con facoltà di nominare e revocare avvocati, procuratori e periti in ogni grado e specie di giudizio; presentare ricorsi in via amministrativa, rappresentare la Società avanti le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, di ogni ordine e grado; addivenire a conciliazione giudiziale ex art. 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Al Presidente, e in caso di assenza o impedimento al Vice Presidente, ove nominato, viene riconosciuta la rappresentanza legale della società verso terzi e in giudizio per la esecuzione dei deliberati Consiglieri.

23 - Controllo e revisione legale dei conti

Il controllo della società compresa, salvo diversa decisione all'atto della nomina, la revisione legale dei conti, è affidato ad un organo di controllo la cui composizione potrà essere liberamente scelta nel rispetto delle disposizioni di legge.

Le disposizioni del presente statuto ove si fa riferimento al Collegio Sindacale devono pertanto intendersi applicabili, nei limiti della compatibilità, a qualunque altro organo di controllo nominato nel rispetto delle norme di legge.

In alternativa potrà essere nominato un revisore per i controlli di sua competenza.

24 - Nomina dei sindaci

La nomina dell'organo di controllo è deliberata dall'Assemblea, a norma del precedente art. 14. In ipotesi di nomina del Collegio Sindacale, al socio Università degli Studi di Bari compete, come previsto nel precedente art. 7, il diritto di far nominare un componente effettivo del collegio sindacale, con funzioni di Presidente, e un componente supplente.

25 - Norme applicabili

Per la nomina, il funzionamento e la disciplina dell'organo di controllo e di revisione legale dei conti si applica la normativa tempo per tempo vigente, restando comunque consentito all'assemblea dei soci esercitare le diverse opzioni previste dal codice civile.

26 - Comitati con funzioni consultive o di proposta

La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è consentita nei soli casi previsti dalla legge, nei limiti e secondo le regole di funzionamento ivi rispettivamente previsti.

Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30% (trenta per cento) del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

27. - Ripartizione degli utili

La società non persegue finalità di lucro e persegue l'equilibrio di bilancio.

La Società non può distribuire utili o avanzi di gestione e di esercizio di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma ai soci neppure in caso di recesso, esclusione, morte o estinzione del socio.

L'eventuale utile netto è ripartito per almeno un ventesimo al fondo di riserva legale, finché questo non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale; la parte restante dovrà essere reimpiegata nelle attività sociali o destinata al rafforzamento patrimoniale della società.

28 - Scioglimento

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.

La nomina dei liquidatori comporta la cessazione delle funzioni degli amministratori.

L'assemblea dei soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri.

Il mandato dei liquidatori, salvo diverso accordo, è conferito per tutta la durata della liquidazione.

I liquidatori avranno congiuntamente i poteri di realizzare alle condizioni che riterranno opportune tutto l'attivo della società e di estinguere il passivo.

Nel corso della liquidazione le assemblee dei soci sono riunite a cura dei liquidatori o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale.

I liquidatori avranno congiuntamente il potere di rappresentare la società di fronte a terzi, le amministrazioni pubbliche e private, come di agire in giudizio davanti a tutte le giurisdizioni sia come attori sia come convenuti.

I residui finali di liquidazione, dopo il rimborso delle quote, verranno devoluti all'Università di Bari, in qualità di ente pubblico fondatore della società, per le sue finalità istituzionali di ricerca.

29 - Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci (o loro eredi) ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Bari il quale dovrà provvedere alla nomina entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta fatta.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, allo stesso Presidente del Tribunale di Bari.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro giudicherà secondo equità senza formalità di procedura entro 180 giorni dalla nomina; le parti si impegnano a riconoscere valore negoziale vincolante alle decisioni dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da Amministratori, liquidatori e Sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti.

30 - Varie

La nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale nei casi consentiti dalla normativa vigente, è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo.

I diritti di nomina di componenti degli organi di amministrazione e di controllo previsti dal presente statuto non possono essere esercitati in contrasto con quanto previsto dal comb. disp. L. 12 luglio 2011, n. 120, e D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

F.TO: ERNESTO SOMMA - MARCO TATARANO, Notaio

Certificazione di conformità di copia informatica ad originale analogico (art. 22, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 68-ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89).

Certifico io sottoscritto Prof. Marco Tatarano, Notaio in Bari, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato digitale in vigenza dal 2 settembre 2014 al 2 settembre 2017, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, redatta su supporto informatico, composta di ventuno facciate compresa la presente, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Bari, lì venti giugno duemiladiciassette, nel mio studio in Via Principe Amedeo n. 66.